



SETTORE

AGEVOLAZIONI

**IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
DEL “DECRETO RISTORI”**

RIFERIMENTI

- Art. 1, DL 28.10.2020, n. 137

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. “Decreto Ristori”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19.

Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall'Agenzia delle Entrate:

- automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”;*
- a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo. Tale possibilità riguarda, tra l'altro, i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora ammessi al beneficio.*

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 28.10.2020, n. 269 (Edizione straordinaria) il DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", contenente *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*.

Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli *"operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell'epidemia"* COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che al 25.10.2020:

- hanno partita IVA attiva.



L'attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio;

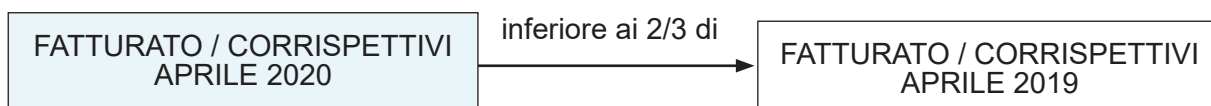
- dichiarano di svolgere, **quale attività prevalente**, una delle attività di seguito riportate. Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.



È demandata al MISE la possibilità di individuare **ulteriori codici attività** relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché *"siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive"* introdotte dal citato DPCM.

REQUISITI RICHIESTI

Analogamente a quanto previsto con riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.



Fatturato aprile 2019	2/3 fatturato aprile 2019	Fatturato aprile 2020	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 66.667	€ 65.000	SI
€ 100.000	€ 66.667	€ 70.000	NO

Per espressa previsione normativa:


- al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla **data di effettuazione delle operazioni** (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
- il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i **soggetti che hanno iniziato l'attività** (*"attivato la partita IVA"*) **dall'1.1.2019**.



Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 **superiori a € 5 milioni** (la presenza di tale condizione comportava l'esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame è riconosciuto "automaticamente" ovvero previa presentazione di un'apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto	Contributo DL 137/2020
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio	Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020. Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, consente di <i>“rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo”</i> .
Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020	Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.  Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda. Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza.

La presentazione della domanda riguarderà, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa:

- innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, *“non hanno presentato la relativa istanza”*;
- i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.

Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.

CONTRIBUTO SPETTANTE

Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale **“quota” del contributo già percepito** ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la **percentuale di ristoro**, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.

Codice Attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	

RIPRODUZIONE VIETATA

59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	200%
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie	
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	
93.11.10	Gestione di stadi	
93.11.20	Gestione di piscine	
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca	
93.12.00	Attività di club sportivi	
93.13.00	Gestione di palestre	
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	
93.19.99	Altre attività sportive nca	
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	
93.29.30	Sale giochi e biliardi	
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca	
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	
96.04.20	Stabilimenti termali	
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	
55.10.00	Alberghi	150%
55.20.10	Villaggi turistici	
55.20.20	Ostelli della gioventù	
55.20.30	Rifugi di montagna	
55.20.40	Colonie marine e montane	
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	

RIPRODUZIONE VIETATA

55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150%
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina	100%
49.32.10	Trasporto con taxi	
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	



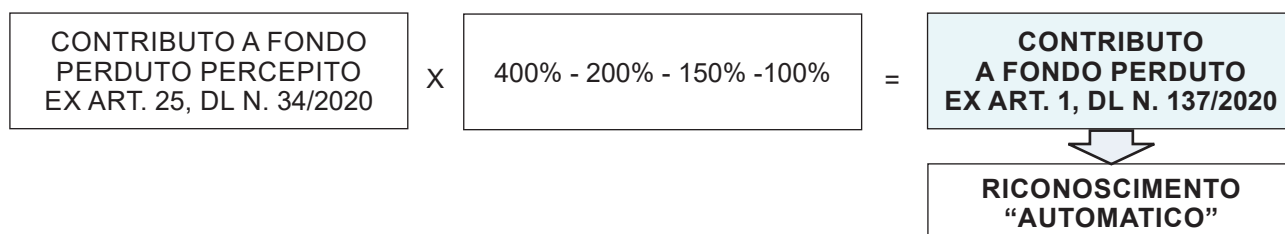
L'importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.

Va evidenziato che il **nuovo beneficio è riconosciuto** anche, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa e desumibile dalla suddetta tabella, a favore dei **soggetti del settore ricreativo e dell'intrattenimento** per i quali l'art. 25-bis, DL n. 34/2020, ora abrogato, prevedeva l'erogazione di uno specifico contributo "privilegiando" le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020

Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" il beneficio in esame è determinato *"come quota del contributo già erogato"*.

Lo stesso, come precisato nella citata Relazione illustrativa, è **parametrato ad una percentuale di quanto già percepito** in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).



Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il nuovo contributo spetta, **anche in assenza dei requisiti di fatturato**, applicando la percentuale di ristoro alla **misura minima** pari a:

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.

Esempio 1

Un albergo (codice attività 55.10.00) presenta i seguenti dati:



fatturato aprile 2019	€	50.000
fatturato aprile 2020	€	20.000
ricavi / corrispettivi 2019	€	900.000

Il contribuente ha usufruito del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 così determinato:
differenza di fatturato (50.000 - 20.000) → € 30.000

contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 (30.000 x 15%) → € 4.500

Di conseguenza:

contributo ex art. 1, DL n. 137/2020 (4.500 x 150%) → € 6.750

Esempio 2

Un soggetto ha iniziato l'attività di ristorante (codice attività 56.10.11), in forma di ditta individuale, il 20.9.2019 e presenta i seguenti dati:

fatturato aprile 2019	€	0
fatturato aprile 2020	€	2.000
ricavi / corrispettivi 2019	€	60.000

Poiché l'attività è stata iniziata nel 2019, non rileva l'assenza del requisito della riduzione del fatturato.

Il contribuente può usufruire del contributo nella misura minima prevista (€ 1.000), moltiplicata per la percentuale di ristoro (200%), ossia pari a:

contributo ex art. 1, DL n. 137/2020 (1.000 x 200%) → € 2.000

SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020

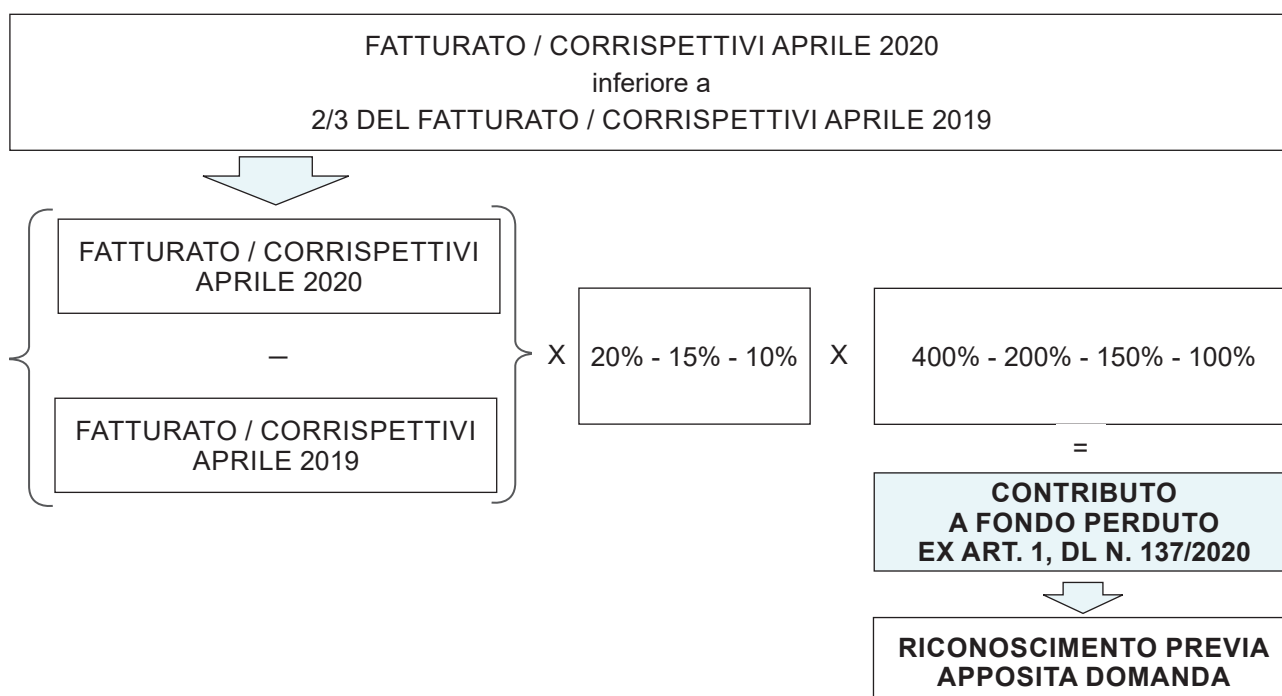
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" determinano il beneficio spettante come *"quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza"* trasmessa all'Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.

In particolare il valore è determinato **applicando una specifica percentuale** (20% - 15% - 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla **differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000	10%



La percentuale del 10%, prevista ai fini del contributo ex art. 25 in caso di ricavi / compensi superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 è ora applicabile anche in caso di superamento di tale ultimo limite.



Esempio 3

Un albergo (codice attività 55.10.00) presenta i seguenti dati:

fatturato aprile 2019	€	300.000
fatturato aprile 2020	€	100.000
ricavi / corrispettivi 2019	€	5.100.000

Poiché i ricavi 2019 sono risultati superiori a € 5.000.000 il contribuente non ha potuto usufruire del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.

Ora, considerato che il fatturato di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019, ai fini della determinazione del nuovo beneficio è necessario procedere come segue:

differenza di fatturato (300.000 - 100.000)	→	€ 200.000
contributo ex DL n. 137/2020 (200.000 x 10% x 150%)	→	€ 30.000

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Stante il richiamo, ad opera del comma 10 dell'art. 1 del Decreto in esame, di quanto disposto, tra l'altro, dai commi 7 e 11 dell'art. 25, DL n. 34/2020, anche il nuovo beneficio:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate** mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.

Inoltre, per espressa previsione del comma 12, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

REGIME SANZIONATORIO

Nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

